

284/2024
SENT.n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In persona del giudice unico dott. Anna Bombino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80190/PM** del registro di
segreteria promosso con ricorso presentato dal sig.

X X, nato a OMISSIS. (OMISSIS) il OMISSIS residente in OMISSIS alla
OMISSIS,

C.F. OMISSIS rappresentato e difeso dall'

avv. Sabrina Mautone e con essa domiciliato presso la
Segreteria della Corte dei Conti presso la quale
dichiara di voler ricevere le comunicazioni al
seguito indirizzo pec:

sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it e a mezzo fax
al n.: 0825/1887129

contro l'INPS, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta
dell'Avvocatura interna domiciliato presso la sede in
Roma via C. Beccaria n. 29;

avverso il provvedimento dell'INPS del 16.05.2023
Uditi alla pubblica udienza, del 5 giugno 2024, con
l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,
il relatore dott. Anna Bombino, l'avv. Matteo Uva
per delega dell'avv. Mautone Sabrina per il
ricorrente, l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS;
Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;
Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, militare in quiescenza dal 10.5.2020
per limiti di età, impugna la nota INPS del 6.05.2023
prot. 0251080 con la quale è stata rigettata la
domanda di pensione privilegiata ordinaria del
26.3.2020 in quanto " presentata prima della
cessazione del servizio (10.05.2020)".
Ha chiesto quindi il riconoscimento del diritto
alla corresponsione della pensione privilegiata a far
data dal 1° giugno 2020 (primo giorno del mese
successivo alla cessazione del servizio) e la
conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione
degli arretrati di legge oltre interessi e/o
rivalutazione - ove più favorevole- sui singoli ratei
pensionistici a far data dal 1° giugno 2020; il
risarcimento del danno da illegittimo ritardo nella

conclusione del procedimento amministrativo ai sensi e per egli effetti dell'articolo 30 della legge 241/90 da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria delle competenze e spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Rileva che con Determinazione RMT10520230059 l'INPS ha conferito all'interessato, con decorrenza dall'1.7.2023, la pensione privilegiata in relazione alle infermità di cui ai punti 1) e 3) del Verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Roma n. RM 122007955 del 14.9.2022 e del Parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 27471/1999 del 8.2.2022, procedimenti azionati dal Comando Generale dei Carabinieri sulla base della domanda originaria del 26.3.2020. Pertanto, ritiene valida ed efficacia, la domanda di pensione privilegiata del 26.3.2020 non sussistendo preclusioni alla facoltà di proporre in costanza di servizio istanze volte al riconoscimento della dipendenza di causa di servizio delle infermità ai fini del futuro beneficio pensionistico di privilegio, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione n. 4325 del 2014, e dall'art. 12 del DPR 461/2001 riguardo all'unicità del procedimento d'accertamento della

dipendenza da causa di servizio. Ha quindi contestato all'INPS il notevole ritardo nel dare riscontro alla domanda del 26.3.2020 ex art. 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, da cui sarebbe derivato un ingiusto danno patrimoniale da liquidarsi, in via equitativa, rispetto alla decorrenza del trattamento pensionistico liquidato dall'INPS. Con memoria di costituzione del 21.5.2024, l'INPS ha confermato la legittimità del proprio operato avendo provveduto a conferire la pensione di privilegio al ricorrente a decorrere dall' 01/07/2023 (primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda del 1.6.2023), con pagamento delle spettanze sulle rate dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, compresi gli arretrati maturati, e che il rigetto della domanda originaria del 26.3.2020 è avvenuto nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 168 e 191 del T.U.1092/73. Nel merito, l'INPS ha sostenuto che la domanda di pensione privilegiata doveva essere presentata dopo il collocamento a riposo e che il silenzio dell'INPS sulla domanda iniziale del 26.3.2020 non può ritenersi preclusivo all'accesso alla tutela giurisdizionale per il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio quale presupposto della pensione privilegiata, per cui il richiedente avrebbe potuto impugnare il silenzio dell'INPS, alla scadenza dei termini di legge (90 gg.), ovvero presentare una nuova domanda . A fronte della domanda presentata l'1.6.2023, l'Istituto non poteva che far decorrere il trattamento di pensione privilegiata dall'1.7.2023.

Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda e prodotto documentazione amministrativa. Con memoria depositata il 22.5.2024, il difensore di parte ricorrente ha ribadito le tesi poste a fondamento del ricorso e mosso censure all'atteggiamento inerte ed omissivo dell'INPS rispetto alla domanda originaria del 26.3.2020, che l'Istituto ha tardivamente respinto, chiedendo la proposizione di una nuova domanda, con conseguente pregiudizio patrimoniale rispetto al diritto di pensione fatto decorrere dall'1.7.2023. Alla udienza del 5 giugno 2024, l'avv. Matteo Uva si riporta alle note depositate in atti e insiste nell'accoglimento delle richieste, anche risarcitorie, formulate nella domanda.

L'INPS si è riportato agli scritti difensivi e insistito per il rigetto del ricorso. Considerato in

DIRITTO

Il ricorrente ha sostenuto che la pensione privilegiata liquidata con la Determinazione RMT 105202300059 con decorrenza dall' 1.7.2023, debba essere rideterminata con decorrenza dall'1.6.2020 (primo giorno del mese successivo alla cessazione del servizio), ritenendo valida e legittima la domanda originaria presentata in data 26.3.2020, ma riscontrata negativamente dall'INPS, con nota del 16.5.2023 (Prot.0251080), con la quale ha pure sollecitato il ricorrente a presentare una nuova domanda successiva al congedo, come in effetti è avvenuto (domanda dell'1.6.2023). Le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno delle sue pretese si appalesano infondate e non supportate da alcuna norma giuridica. L'art. 167 TU 1092/72 afferma :*"Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato*

diretto è liquidato a domanda" e l'art. 168 che "La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio".

L'art. 191 afferma: "Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti...".

L'art. 64 prevede: "Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della Tab. A annessa alla legge 18 marzo 1968 n.313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio".

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è cessato dal servizio per limiti di età (10.5.2020); ha presentato alla propria amministrazione domanda in data 26.3.2020, ai fini della concessione della pensione privilegiata per le infermità di cui è affetto.

Si osserva che presupposto per la concessione del beneficio è il riconoscimento della causa di servizio che consegue ad un procedimento complesso finalizzato ad accertare la sussistenza di un rapporto di derivazione causale tra l'infermità o la lesione contratta in servizio e lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel procedimento intervengono le Commissioni mediche ospedaliere (CMO) per la diagnosi e o lesione comprensiva della esplicazione eziopatogenetica, del momento della conoscibilità della patologia e delle sue conseguenze sull'integrità psico-fisica e sull'idoneità di servizio. Nel caso di specie, la CMO con verbale BL /B del 14.9.2022 ha reso il parere positivo circa la dipendenza causale tra infermità e servizio proponendo l'ascrizione del trattamento alla categoria VII.

Successivamente il Comitato di verifica delle cause di servizio (ex CPPO) esprime il parere sulla sussistenza del rapporto causale (art. 11 del DPR 461 del 2001). Nel caso di specie, il Comitato di verifica ha espresso il parere nel verbale 27471/1999 del 8.2.2022.

Per effetto dell'art. 12 del DPR, l'accertamento del

nesso di derivazione causale tra la patologia ed il servizio è unico e definitivo ai fini del conseguimento di vari benefici, tra cui quello in questione.

Con riferimento al caso specifico, il ricorrente è cessato dal servizio, per limiti di età, il 10.5.2020 e l'INPS ha liquidato la pensione ordinaria con determinazione CH 1032020000918 del 30.4.2020 (non impugnata dal ricorrente, non prodotta in atti). Nelle more, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha avviato i procedimenti sopra descritti diretti all'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione di privilegio, conclusi con il verbali della CMO del BL /B del 14.9.2022 e del CVCS 27471/1999 del 8.2.2022. Da ciò discende che al momento del congedo dell'interessato, era in itinere il procedimento per l'accertamento dei requisiti per la concessione della pensione di privilegio avviato dalla Amministrazione di appartenenza, circostanze ammesse dal ricorrente nel ricorso. Successivamente, su sollecito dell'interessato, l'INPS ha comunicato, con nota del 16.5.2023 prot.

0251080, il rigetto della domanda del 26.3.2020 in quanto presentata in costanza di servizio ed essendo in quiescenza ha chiesto di presentare una nuova domanda, come avvenuto in data 1.6.2023. Nella nuova determinazione RMT 10202300059, che annulla e sostituisce la precedente determinazione CH 1032020000918 del 30.4.2020 (non depositata in atti) sono richiamati i verbali relativi agli accertamenti sanitari e giuridici necessari per la concessione del beneficio pensionistico in favore dell'ex dipendente.

E' appena il caso di osservare che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente è espressamente riferita all'accertamento della dipendenza da causa di servizio in vista della riconoscimento (futuro) del beneficio di privilegio, fermo restando la proposizione della domanda in presenza della sussistenza degli altri requisiti e condizioni di legge.

Di conseguenza, la domanda del 26.3.2020 non può ritenersi sostitutiva o equivalente di quella che deve essere presentata *dal dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio*", come è avvenuto, in

effetti, con la domanda dell'1.6.2023. La prima domanda, peraltro istruita dall'Amministrazione militare, ha consentito di avviare il procedimento per l'accertamento dei requisiti sanitari in vista della concessione del (futuro) beneficio pensionistico, salvo successiva presentazione di apposita domanda all'INPS. Per mero tuziorismo, si rileva che il modello presentato all'INPS il 26.3.2020 è parzialmente compilato e comunque carente delle indicazioni riguardanti lo status giuridico dell'interessato (es. manca la data del congedo). In ogni caso, a fronte del ritardo contestato all'INPS, l'interessato nulla ha eccepito avverso la pensione liquidata il 30.4.2020, né ha espressamente richiesto la pensione di privilegio, successivamente, dopo il completamento del procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio. Per le considerazioni sopra esposte, va confermato il provvedimento dell'INPS RMT 105202300059, di liquidazione della pensione con la decorrenza dalla data dell'1.7.2023, disattese le pretese anche di natura risarcitoria avanzate dal ricorrente, per insussistenza dei presupposti di legge.

Riguardo le spese di lite, tenuto conto delle specificità che hanno connotato la vicenda in esame, e dell'andamento degli adempimenti degli organi medici, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle stesse .

P.Q.M.

La Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024

Il GIUDICE

Anna Bombino

F.to Digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.06.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
06.06.2024 10:02:24
GMT+01:00

